InformaClienti
NUMERO 01 DEL **29/01/2021**
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI GENNAIO

IN PRIMO PIANO

RATIFICATA LA CONVEZIONE SULLE VIOLENZE E MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO

È stata pubblicata in **Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2021** la **legge n. 4 del 15 gennaio 2021** con cui è stata ratificata e resa esecutiva la *Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190* sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019.

La Convenzione si propone di tutelare tutti dalla violenza e dalle molestie sul lavoro, ma riconosce che le donne sono colpite da queste ultime in misura sproporzionata e che, per assicurare loro una protezione effettiva, bisogna adottare misure specifiche. Inoltre, ha come obiettivo il riconoscimento di un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie**,** ivi compresi la violenza e le molestie di genere, riconosciute come in grado di costituire un abuso o una violazione dei diritti umani: la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità e che sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso.

L'intesa si applica alla violenza e alle molestie che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con esso o che scaturiscano dal lavoro stesso:

- nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;
- in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;
- durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;
- a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;
- durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

Ciascun Membro si impegna a adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti ad uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.

COMPETENZE CERTIFICATE, DEFINITE LE LINEE GUIDA

Con la pubblicazione del decreto del **Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 gennaio 2021** sulla **Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021**, si completa il quadro delle norme generali per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze (D.Lgs n. 13/2013). Oltre ai livelli essenziali delle relative prestazioni, il decreto detta le Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale. Queste hanno una valenza strategica in quanto rappresentano il provvedimento che rende operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, inserendosi nell'ambito del più ampio processo nazionale per il diritto individuale all'apprendimento permanente. In tale contesto il riconoscimento e la certificazione delle competenze, acquisite dall'individuo in contesti formali, non formali e informali, insieme alla realizzazione di reti territoriali e alla realizzazione della dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti, sono determinanti per favorire e sostenere un concreto incremento della partecipazione delle persone alla formazione, nonché una spendibilità delle competenze acquisite anche in contesti informali e non formali all'interno del mercato del lavoro.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO

Pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021** il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021** che contiene le misure applicabili fino al 5 marzo 2021 all'intero del territorio nazionale e nelle aree regionali distinte per livello di rischio e sostituisce quello del 3 dicembre 2020. Il DPCM è stato anticipato dal decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 che proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti legge nn. 19/2020 e 33/2020. Il D.L. conferma, fino al 15 febbraio 2021, il

divieto di ogni spostamento tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In particolare, il decreto istituisce una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Su istanza della regione o provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, come pure le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della Salute. Infine, in considerazione del permanere dell'emergenza e dell'evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.

Ritornando al Decreto del Presidente del Consiglio del 14 gennaio 2021 viene ribadito il coprifuoco tra le ore 22 e le 5, l'obbligo di mascherina all'aperto e al chiuso. Palestre, piscine e cinema restano chiusi fino al 5 marzo. Chiusura degli impianti sciistici fino al 15 febbraio. Musei, se in fascia gialla, aperti dal lunedì al venerdì. Divieto di asporto nei bar dalle 18.

Sono confermati, infine:

- la suddivisione regionale in zone gialle, arancioni e rosse sulla base dell'andamento epidemiologico, così come individuate con ordinanze del Ministro della Salute;
- il divieto di ogni spostamento tra regioni e province autonome dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, consentito, comunque, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- il massimo ricorso allo *smart working* nel settore pubblico e privato, incluse le attività professionali;
- l'applicazione delle misure sul lavoro agile e congedo straordinario per i genitori in caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici;
- per i lavoratori fragili, lo svolgimento di attività in *smart working*, anche attraverso la destinazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

CIGS PER CRISI AZIENDALE: IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODALITÀ DI ACCESSO

Il **Ministero del Lavoro** ha pubblicato**,** sulla **Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, il decreto del 15 dicembre 2020**, con la determinazione, in relazione all'evento

della pandemia da Covid-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale.

Per l'anno 2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente alla pandemia da Covid-19, esterno alla gestione aziendale, l'istanza sarà valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale:

- anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 94033/2016;
- con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma autorizzato, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva.

CIG: PRIME ISTRUZIONI PER I TRATTAMENTI PREVISTI DALLA L. N. 178/2020

Arrivano dall'**Inps**, con **messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021**, le prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD, ASO e CISOA) previsti dalla legge di Bilancio 2021. La legge n. 178/2020 ha infatti introdotto un ulteriore periodo, pari a 12 settimane, per tutte le integrazioni salariali, che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020. Più specificatamente, - ricorda l'Inps - la norma prevede che i trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD, invece, collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021. Per il settore agricolo prevista la concessione del trattamento per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tale periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO". L'Istituto ricorda poi le condizioni e i requisiti soggettivi dei lavoratori per avere accesso alle tutele di cui alla L. n. 178/2020 e che, diversamente da quanto precedentemente stabilito dai D.L. n. 104/2020 e 126/2020, la legge di bilancio non ha previsto l'obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale per le 12 settimane previste, del versamento di un contributo addizionale. Nel messaggio, inoltre, le modalità di trasmissione per le domande e la comunicazione che sono disponibili i servizi telematici per la presentazione delle istanze. In particolare, per richiedere l'ulteriore periodo di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata "COVID 19 L. 178/20". Le domande di CISOA, invece, devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "CISOA L. 178/20". Con riferimento alla cassa integrazione in deroga, invece, l'Inps ricorda che, in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domande come "deroga plurilocalizzata" esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto

del Ministero del Lavoro; tutti gli altri, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come "deroga INPS".

SISMA ISCHIA: RIPRESA DEI VERSAMENTI

Con il **messaggio n. 318 del 26 gennaio 2021**, l'**Inps** chiarisce le modalità di ripresa dei versamenti dei contributi sospesi e delle denunce contributive, riferiti al sisma che si è verificato nell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. Per ciascuna Gestione sono fornite le indicazioni in ordine alle modalità di versamento della contribuzione sospesa, in unica soluzione**,** ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2021. Al riguardo, si evidenzia che per tutte le Gestioni previdenziali l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Con riferimento alle rateazioni ordinarie concesse dall'Istituto, il versamento delle rate sospese in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Inoltre, le aziende che hanno sospeso gli adempimenti secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 105/2018 devono trasmettere entro il 31 gennaio 2021 anche le denunce retributive e contributive.

COLF E BADANTI: GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER IL 2021

Con la **circolare n. 9 del 25 gennaio 2021**, l'**Inps** ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2021 per i lavoratori domestici, determinati sulla base della variazione dell'indice Istat. Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

CIG PER LAVORATORI DOMICILIATI IN COMUNI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI PER COVID-19

L'**Inps**, con il **messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021**, comunica le modalità di presentazione delle domande di integrazione salariale per i lavoratori domiciliati o residenti in comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 104/2020, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l'attività

lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga, di assegno ordinario e di cassa integrazione speciale operai agricoli con specifica causale "Covid-19 – Obbligo permanenza domiciliare", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane. La disposizione ammette, allo specifico trattamento di integrazione salariale, esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le istanze di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una autocertificazione, rilasciata, nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l'attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi.

IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DELLA NASPI

L'Inps, con la **circolare n. 7 del 21 gennaio 2021**, stabilisce gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili per l'anno 2021. Le somme sono aumentate in base alla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali importi devono essere presi come riferimento per i trattamenti a partire dal 1° gennaio 2021. Al riguardo, l'Inps ricorda preliminarmente che, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 148/2015, recante la riforma degli ammortizzatori sociali, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento (c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, sono aumentati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

INDENNITÀ COVID E PESCATORI AUTONOMI, RIESAME DELLE ISTANZE

Con il **messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021**, l'**Inps** fornisce indicazioni per la verifica della qualifica di pescatore autonomo ai fini dell'erogazione dell'indennità Covid-19 prevista dal D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, con

riferimento al mese di maggio 2020. Le nuove indicazioni dell'Istituto si aggiungono al messaggio n. 4358/2020, dopo diverse segnalazioni da parte delle Associazioni di categoria che hanno segnalato come la qualifica di "pescatore autonomo" non risultava rilevabile attraverso la procedura automatizzata dell'Istituto, per cui veniva chiesto al richiedente, in sede di riesame, di fornire apposita documentazione attestante "la natura autonoma del rapporto di lavoro". Per sanare tale situazione e semplificare le procedure amministrative, l'Inps comunica che i lavoratori la cui istanza sia stata respinta potranno produrre alla struttura territorialmente competente dell'Istituto un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara: lo status di pescatore "autonomo"; la natura del reddito derivante dall'attività di pesca con eventuale documentazione della contribuzione previdenziale rilasciata dalla cooperativa.

PRESTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE PROROGATA

Con il **messaggio n. 227 del 20 gennaio 2021**, l'**Inps** rendo noto le istruzioni sulla prestazione di accompagnamento alla prevista dalla Legge n. 92/2012, cosiddetta isopensione. In proposito, si rammenta che quest'ultima rappresenta la prestazione che viene erogata in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato, che maturano i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione entro massimo 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nello specifico, nei casi di eccedenza di personale, accordi aziendali tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico che spetterebbe in base alle regole vigenti. Con la legge di Bilancio 2021 è stato prorogato fino al 2023 il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento alla pensione, già elevato a 7 anni dalla Legge n. 205/2017 limitatamente al periodo 2018-2020. Pertanto, l'Istituto comunica che fino al 2023 il periodo di fruizione dell'isopensione può avere durata massima di 7 anni (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2023, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023).

OPZIONE DONNA: ESTESO L'ACCESSO AL TRATTAMENTO

Con il **messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021**, l'**Inps** comunica la proroga dei termini per la pensione anticipata cosiddetta "Opzione donna", come stabilita dalla legge di Bilancio 2021. Nel dettaglio quest'ultima estende l'accesso al trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020. L'Istituto precisa, quindi, che possono conseguire il trattamento pensionistico le lavoratrici che, entro tale data, rispondano ai seguenti requisiti:

- siano lavoratrici dipendenti con 58 anni compiuti e 35 anni di contributi versati;

- siano lavoratrici autonome con 59 anni compiuti e 35 anni di contributi.

Nel caso di dipendenti è necessario aver cessato il rapporto di lavoro. Le autonome non devono, invece, interrompere l'attività. L'opzione, tuttavia, presenta alcuni limiti che potrebbero disincentivare le lavoratrici a protendere per tale meccanismo di pensionamento. Uno su tutti è sicuramente il meccanismo di calcolo, che è quello contributivo (in genere più penalizzante rispetto al sistema retributivo). Altro fattore da considerare per chi intendesse accedere a "Opzione donna" è la decorrenza del primo assegno pensionistico, in quanto tale tipologia di prestazione soggiace ancora alla cosiddetta "finestra mobile" che prevede che l'erogazione avvenga:

- dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti;
- dopo 18 mesi per le autonome.

MALATTIA PER LAVORATORI FRAGILI E IN QUARANTENA

Con il **messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021**, l'**Inps** chiarisce, a seguito di quanto introdotto dalla legge di Bilancio 2021, le novità riguardo la tutela della malattia per i lavoratori posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i lavoratori fragili. Per i lavoratori del settore privato, dal 1° gennaio 2021, viene meno l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva" per il riconoscimento dell'indennità di malattia. Per i lavoratori pubblici e privati ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili, - si legge - è stato introdotto un nuovo periodo di tutela compreso dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 durante il quale vige l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per quanti in possesso di certificazione di malattia riportante l'indicazione della condizione di fragilità: equiparazione che comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa. Prorogato al prossimo 28 febbraio, inoltre, sempre per i lavoratori fragili, lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile (anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento) o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.

INDENNITÀ COVID RESPINTE, DOMANDE DI RIESAME

Con il **messaggio n. 143 del 15 gennaio 2021**, l'**Inps** fornisce le istruzioni per la gestione degli eventuali riesami relativi alle domande di erogazione dell'indennità onnicomprensiva Covid-19, pari a 1.000 euro, prevista dal D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, in favore di lavoratori autonomi stagionali,

intermittenti, occasionali e dello spettacolo. Dopo la prima fase di gestione centralizzata delle domande l'Inps comunica che gli esiti, determinati in base ai requisiti già fissati con la precedente circolare n. 125/2020, sono consultabili nella sezione del sito dell'Istituto al percorso "Covid-19: tutti i servizi" - "Indennità 600/1.000 euro" - "Esiti". Per le istanze respinte, l'Inps illustra i passi da seguire per procedere con la richiesta del riesame delle domande. Nell'allegato 1 al messaggio, infatti, l'Istituto sintetizza per tutte le diverse categorie di lavoratori potenziali destinatari dell'indennità la casistica delle motivazioni di rifiuto, con la documentazione da presentare in caso di richiesta di riesame della domanda entro 20 giorni (termine non perentorio) dal 15 gennaio o dalla data di notifica della reiezione se successiva. A livello operativo l'utente può allegare tale documentazione, grazie ad un'apposita funzionalità, attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda, oppure inviarla alla struttura territoriale di competenza attraverso una casella di posta istituzionale dedicata (riesamibonus600.nomesede@inps.it). Infine, per i casi di "reiezione forte" - si legge - il richiedente potrà direttamente proporre azione giudiziaria.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI: SOSPENSIONE RATA

L'**Inps**, con **il messaggio n. 103 del 13 gennaio 2021**, comunica la sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per i mesi di novembre e dicembre 2020, in favore dei lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all'esonero contributivo, previsto dal decreto *Ristori*. In particolare, alla luce di quanto disposto dal decreto *Milleproroghe*, per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dal *Ristori*, viene sospeso fino al 16 febbraio 2021 il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, in attesa di conoscere l'importo da versare con la predetta rata per effetto dell'esonero relativo alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il documento di prassi chiarisce che l'importo da versare della rata sospesa sarà comunicato dall'Istituto con specifico avviso individuale nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

RATEAZIONE CONTRIBUTI COVID-19: PROROGA AL 31 GENNAIO PER LA RIPRESA DEI VERSAMENTI

L'**Inps**, con il **messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021**, comunica ulteriori indicazioni sulla rateizzazione prevista dal decreto *Agosto* del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dalla normativa emergenziale. Preliminarmente, l'Istituto ricorda che il D.L. ha introdotto la possibilità di eseguire i versamenti dei contributi sospesi beneficiando di una diversa modulazione dell'adempimento rateale:

- il 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020;
- il restante 50% delle somme dovute tramite una rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021, ferma restando la possibilità di provvedere al pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

Il provvedimento fornisce, pertanto, le indicazioni operative relative al versamento del restante 50% delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo. Inoltre, l'Inps comunica che, visto il perdurare della situazione di emergenza, il pagamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se versato entro il 31 gennaio 2021. Da ultimo, viene ribadito che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione con applicazione degli interessi legali sull'importo residuo.

BONUS PER SERVIZI DI *BABY-SITTING*: PROROGA AL 28 FEBBRAIO 2021

Coloro che hanno richiesto e già ottenuto l'accesso al bonus *baby-sitting* previsto dai D.L. *Cura Italia* e *Rilancio* per il periodo dal 5 marzo al 31 agosto 2020 devono procedere con l'inserimento delle prestazioni nel Libretto famiglia entro la scadenza del 28 febbraio 2021 per poter ottenere il pagamento della prestazione. Chi attende ancora di conoscere l'esito della domanda riceverà una risposta entro il 12 febbraio. È quanto comunicato dall'**Inps** con il **messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021** che ricorda le modalità di registrazione alla piattaforma delle prestazioni occasionali e come accedere alla procedura, rinviando alla circolare n. 107/2017 per le istruzioni generali per l'utilizzo del Libretto Famiglia. Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite lo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione. Per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, le prestazioni svolte potranno essere comunicate dal beneficiario sulla piattaforma entro la data indicata e al fine di garantire il rispetto di tale tempistica, le Strutture territoriali avranno cura di definire le lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l'istruttoria.

BENEFICI PER I LAVORATORI CON DISABILITÀ: RICONOSCIMENTO PROVVISORIO CON DOMANDA IN ITINERE

La sospensione delle visite per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale che stiamo vivendo, ha comportato il dilatarsi dei tempi di attesa e il moltiplicarsi delle domande dei benefici per i portatori di handicap. L'**Inps** con il **messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021** ricorda come il D.L. n. 90/2014 già preveda che, in caso di temporanea impossibilità di effettuare le visite di revisione, i disabili conservino tutti i diritti acquisiti, come confermato dalle istruzioni operative di cui alla circolare dell'Istituto medesimo n. 127/2016. Diverso è il caso delle prime concessioni. Con riferimento a tale fattispecie, l'Inps chiarisce che la domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato ai permessi previsti dalla legge n. 104/92, al prolungamento del congedo parentale, a riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale o al congedo straordinario, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell'iter sanitario di revisione. Qualora all'esito effettivo di quest'ultima sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza, diversamente, si procederà al recupero del beneficio fruito.

CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA

L'**Inps**, con la **circolare n. 2 del 12 gennaio 2021**, pubblica le istruzioni in merito alle modalità di fruizione del congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle c.d. zone rosse. Nella stessa circolare sono state date indicazioni in merito al congedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale sospesi o chiusi a seguito dell'emergenza. Il congedo può essere utilizzato anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza. Inoltre, il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza ricompresi all'interno del periodo e nelle zone individuate nella Ordinanza del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 149/2020). Per le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto, sarà riconosciuta, al lavoratore, un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo maternità, ad eccezione dell'incidenza sulle mensilità aggiuntive. In pratica, viene ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo parentale, per il quale è prevista

un'indennità pari al 30%, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

DECONTRIBUZIONE SUD: CHIARIMENTI SULLA TREDICESIMA

L'**Inps** ha pubblicato in due **messaggi** successivi, **n. 72 dell'11 gennaio 2021** e **n. 170 del 15 gennaio 2021**, i chiarimenti per la fruizione dell'esonero contributivo c.d. "Decontribuzione Sud" introdotto dal decreto *Agosto* nell'ambito del lavoro in somministrazione, del lavoro marittimo, della gestione pubblica Inoltre l'istituto precisa come applicare l'esonero alle tredicesime mensilità. Si ricorda che l'agevolazione riguarda i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate e consiste nell'esonero pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi Inail, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, ad eccezione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. Dato che l'esonero spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, con riguardo ai rapporti di lavoro somministrato l'Istituto evidenzia che gli adempimenti retributivi e previdenziali gravano sull'Agenzia che effettua l'assunzione. Quindi per il beneficio rileva la sede di lavoro del datore di lavoro ovvero dell'Agenzia e non dell'utilizzatore. Inoltre, l'Inps sottolinea che l'esonero può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre. I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l'esonero sull'intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell'importo spettante e il conguaglio potrà essere effettuato nelle denunce di competenza gennaio 2021 utilizzando il nuovo codice causale: "M317". Una interpretazione che i Consulenti del Lavoro non ritengono condivisibile.

PROROGA APE SOCIALE AL 31 DICEMBRE 2021

L'**Inps**, con il **messaggio n. 62 dell'8 gennaio 2021**, a seguito della proroga dell'APE sociale, prevista dalla legge di Bilancio 2021, comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla misura. Il periodo di sperimentazione dell'APE sociale è posticipato fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, l'Istituto precisa che possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni della legge n. 232/2016. Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda. Infine, l'Inps ricorda che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti

i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

L'**Inps**, con il **messaggio n. 30 del 5 gennaio 2021**, pubblica nuove precisazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, che non richiedono trattamenti di cassa integrazione**.** In particolare, nel ribadire che l'esonero contributivo è escluso per le Pubbliche Amministrazioni individuate all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, il provvedimento individua come destinatari del beneficio:

- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti Autonomi Case Popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.

Ai datori di lavoro sarà assegnato il codice autorizzativo "2Q" e dovranno esporre nel flusso UniEmens, sezione "ListaPosPA" i lavoratori per i quali spetta l'esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della Gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese. L'Istituto chiarisce, inoltre, che l'esonero può essere fruito per un massimo di 4 mesi, dal mese di competenza di settembre 2020 al mese di competenza di dicembre 2020, e che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO STIPULATI DA CONSORZI

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con la **nota n. 97 del 21 gennaio 2021**, fornisce alcuni chiarimenti in ordine al processo di certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi, la cui esecuzione venga affidata ad alcune delle società consorziate.

In questi casi, la commissione di certificazione è chiamata a verificare se l'appaltatore possa eseguire il servizio assumendo il rischio della sua gestione ed organizzando i mezzi necessari. La natura e le caratteristiche dell'appalto dovranno essere valutate in concreto tanto più in quei casi in cui si tratti di cosiddetti appalti *labour intensive*, nei quali potrebbe mancare l'apporto di mezzi e dotazioni materiali da parte dell'appaltatore. Già il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 5/2011 aveva evidenziato come l'indagine dell'organo certificatore fosse tanto più pregnante ed efficace qualora la disamina circa la sussistenza degli elementi e dei requisiti fosse effettuata non solo su base documentale ma anche attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni delle parti.

Con la nota in oggetto l'Ispettorato afferma che l'indagine di genuinità del contratto di appalto da effettuare in sede di certificazione nel caso in cui la parte stipulante sia un consorzio, dovrà riguardare non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all'appalto e nei cui confronti la certificazione produrrà i suoi effetti. Ciò anche laddove l'istanza di certificazione provenga dal solo consorzio.

Dunque, la certificazione del contratto di appalto non potrà produrre effetti nei confronti di imprese che abbiano, in un momento successivo alla certificazione, aderito al consorzio e siano intervenute in corso d'opera nell'esecuzione del contratto di appalto, atteso che nei confronti delle società successivamente aggregatesi la commissione di certificazione non avrà potuto effettuare le valutazioni di idoneità utili a fondare il giudizio di genuinità del contratto.

HANDLING AEROPORTUALE: VERIFICA ANZIANITÀ AZIENDALE PER CIGS

Con l'**interpello n. 1 del 22 gennaio 2021,** il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** risponde ad un quesito sulla possibilità che per una società, che gestisce il servizio di *handling* aeroportuale a favore di più vettori, la cassa integrazione straordinaria, in corso per i propri dipendenti, venga estesa anche nei confronti dei lavoratori assunti dalla stessa società in occasione dell'aggiudicazione di un appalto di servizio. Tale eventualità viene considerata in applicazione della clausola sociale contenuta nel contratto collettivo del Trasporto aereo.

Considerate le peculiari caratteristiche di tali servizi, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si può individuare un *continuum* inscindibile tra l'attività precedentemente prestata dai lavoratori per l'appaltatore uscente e quella prestata, successivamente, dai medesimi per l'appaltatore subentrante. In tali ipotesi, pertanto, si può ritenere soddisfatto il requisito dell'anzianità del lavoratore nell'attività appaltata, prendendo in considerazione il mero impiego del lavoratore nella medesima unità produttiva oggetto dell'appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale l'attività di *handling* è stata espletata.

Per il settore dell'*handling* aeroportuale è sufficiente che il dipendente sia stato impiegato nella medesima attività e unità produttiva oggetto dell'appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale l'attività è stata espletata e, dunque, il possesso da parte del lavoratore interessato dello specifico *know-how* maturato presso l'appaltatore uscente.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE: PROROGATI I TERMINI

L'**Inail**, con il **comunicato del 4 gennaio 2021**, rende noto che sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla suddetta data del 31 marzo, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail, attraverso l'apposito servizio online.

L'Istituto spiega che si devono continuare a seguire le istruzioni operative riportate nella circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020.

La procedura consiste nei seguenti passaggi:

- viene individuato il medico della sede territoriale INAIL più vicina al domicilio del lavoratore;
- viene stabilita la condizione di fragilità: il medico esprime il giudizio di idoneità fornendo indicazioni sulle soluzioni per tutelare la salute del lavoratore o della lavoratrice;
- il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da Iva per il pagamento della prestazione effettuata.

SUPERBONUS: IL CONSULENTE DEL LAVORO PUÒ AUTOMATICAMENTE APPORRE IL VISTO

Il professionista abilitato può apporre autonomamente il visto di conformità nell'ambito del *Superbonus* al 110% ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, di cui all'articolo 119 e 121 del decreto *Rilancio*, dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione. È il principale chiarimento dell'**Agenzia delle Entrate** con l'**interpello n. 61 del 28 gennaio 2021** rispondendo ad un quesito di un Consulente del Lavoro. Con riferimento al comma 3, articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, l'Agenzia specifica che con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 è stato precisato che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, tra cui i Consulenti del Lavoro, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Questo - si legge - anche in conformità ai chiarimenti forniti con circolare n. 54/E del 2001 con riferimento all'asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.

DIGITAL SERVICE TAX: PRONTO IL MODELLO

Disponibile su sito dell'**Agenzia delle Entrate**, e approvato con provvedimento n. 22879/2021, il nuovo modello DST, *digital services tax*, da utilizzare per comunicare all'Agenzia i dati relativi all'Imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020 con le relative istruzioni e specifiche tecniche. Con la stessa dichiarazione è inoltre possibile chiedere il rimborso, nel caso l'imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l'eventuale credito all'anno successivo. Già con il provvedimento del 15 gennaio 2021 l'Amministrazione finanziaria aveva infatti definito le regole operative dell'imposta sui servizi digitali, introdotta dalla legge di Bilancio 2019 e modificata dalla legge di Bilancio 2020. La platea di soggetti tenuti alla presentazione del modello è costituita da esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il

presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 e, nel medesimo periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato. In occasione della prima annualità applicativa la dichiarazione relativa al 2020 si potrà presentare entro il 30 aprile 2021, allargando quindi di 30 giorni la finestra temporale per l'invio d'esordio previsto per il 31 marzo di ciascun anno.

DATI DELLE SPESE SANITARIE 2020: PROROGA ALL'8 FEBBRAIO

Dopo le lamentele giunte da molti operatori in merito ai disservizi verificatisi nei giorni scorsi sul portale del Sistema Tessera Sanitaria con il **provvedimento del 22 gennaio 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** proroga dal 31 gennaio all'8 febbraio 2021 la scadenza per l'invio al Sistema dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi effettuati nel 2020. Ampliata la finestra per esercitare il diritto di opposizione alle spese mediche nella precompilata. Slitta dal 9 marzo 2021 al 16 marzo 2021, la data entro cui il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia i dati delle spese sanitarie 2020 e dei relativi rimborsi.

TUTELA AMBIENTALE: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI

Con la **risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** istituisce i nuovi codici tributo, da utilizzare tramite F24 e F24Ep, per il versamento del "Tefa", il tributo sulla tutela ambientale che, a partire dal 2021, dovrà essere versato distintamente dalla Tari. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il DM del 1° luglio 2020 ha disposto che a partire dal 2021 il Tefa, con eventuali interessi e sanzioni, si paghi scorporato rispetto alla Tari, secondo gli importi indicati dai Comuni. Per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 EP sono istituiti i seguenti codici tributo:

- TEFA - TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- TEFN - TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi;
- TEFZ - TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni.

Questi codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell'attività di controllo. In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo di cui sopra sono esposti nella sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI".

ATTI COSTITUTIVI DI SERVITÙ SU TERRENO AGRICOLO: ALIQUOTE

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2021**, alla luce dell'indirizzo assunto dai giudici di legittimità, stabilisce che l'imposta di registro da applicare alla costituzione di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli è quella del 9% e non del 15% prevista in caso di trasferimento del bene.

Il termine "trasferimento" contenuto nell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti costituenti diritti reali di godimento come la servitù**,** la quale non determina il trasferimento ma la compressione del diritto di proprietà del fondo servente per l'"*utilitas*" del fondo dominante, non autonomamente trasferibile dalla proprietà del medesimo. Di conseguenza, le controversie pendenti nei vari gradi di giudizio dovranno essere riesaminate alla luce di tale indicazione e le precisazioni fornite con i precedenti documenti di prassi (risoluzione n. 92/2000 e circolare n. 18/2013) devono ritenersi superate.

CODICI TRIBUTO PER CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021** istituisce i sei codici tributi che consentono alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021. In base alla legge di Bilancio 2020, alle imprese che - a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto di almeno pari al 20% del costo di acquisizione) - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione". Per consentire l'utilizzo in compensazione di tali crediti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate istituisce i seguenti codici tributo:

- 6932 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019;
- 6933 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019;
- 6934 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019.

In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) PER L’ACCESSO AI SERVIZI ONLINE

Con il **provvedimento del 12 gennaio 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** attiva una nuova chiave d’accesso ai servizi *online* dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dal 13 gennaio 2021 è possibile accedere sia ai servizi dell’Agenzia delle Entrate che all’area riservata della Riscossione, tramite la Carta d’Identità Elettronica. La CIE è il nuovo formato di carta di identità che progressivamente sta sostituendo quella cartacea, rilasciata con un codice Pin di 8 cifre che permette al cittadino di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Sia i cittadini privati che i professionisti possono usufruire del nuovo metodo d’accesso ai servizi online del Fisco. I professionisti possono quindi scegliere di autenticarsi con la CIE, se l’utente identificato è stato precedentemente incaricato da una impresa, da un professionista o da un ente non commerciale ad operare per loro conto, oltre che per sé stesso, potrà scegliere di operare per il soggetto che lo ha incaricato.

ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO: CODICE TRIBUTO PER CREDITO D’IMPOSTA

L’Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 2 dell’11 gennaio 2021** istituisce il codice tributo per utilizzare in F24 il credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti Covid, utilizzabile esclusivamente in compensazione. Sia i beneficiari che i cessionari del credito d’imposta potranno usare in compensazione la somma attribuita mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “6918” denominato *“CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”*. Nel modello F24 il codice va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato “2021”.

ANTICIPATO IL BONUS PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Con il **provvedimento dell'8 gennaio 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** modifica le istruzioni, approvate con il provvedimento del 10 luglio 2020, al modello di comunicazione relativo alla fruizione del credito d'importa per la sanificazione degli ambienti di lavoro. La modifica avviene in ragione di quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2021 che ha previsto che il credito d'imposta sia utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021 e i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2020. La comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, invece, può essere inviata fino al 31 maggio 2021.

INTERPELLO

CONTRIBUTO A SOSTENGO DEGLI ARTISTI

L'**Agenzia delle Entrate**, con la risposta all'**interpello n. 46 del 19 gennaio 2021**, chiarisce che i contributi per il sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, corrisposti ai sensi del decreto *Cura Italia* non sono da assoggettare, all'atto della erogazione, a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF e non sono imponibili nei confronti dei percettori grazie al regime di esenzione previsto dall'art. 10-bis del D.L. n. 137/2020, noto come decreto *Ristori*. Pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rilevano ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e del pro-rata di deducibilità dei costi.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER EX DIPENDENTI

Con la **risposta n. 47 del 19 gennaio 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** precisa che sulle somme da erogare agli ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga, la società, datore di lavoro, è tenuta ad effettuare le ritenute a titolo di acconto IRPEF e, conseguentemente, ad assolvere gli obblighi di versamento delle ritenute e certificazione

degli emolumenti e presentazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770).

NOTA DI VARIAZIONE IVA

L'**Agenzia delle Entrate**, con la risposta all'**interpello n. 49 del 19 gennaio 2021**, spiega che non è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione dell'Iva quando, successivamente all'esercizio della rivalsa ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, il credito Iva non sia stato soddisfatto all'esito di una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa. Anche se la procedura esecutiva si rivela infruttuosa, l'esercizio della rivalsa ha natura privatistica. In caso di mancato pagamento dell'Iva da parte del cessionario, l'unica possibilità per recuperare la maggiore imposta versata è quella dell'ordinaria giurisdizione civilistica.

NO AL REGIME SPECIALE IMPATRIATI IN CASO DI DISTACCO

L'**Agenzia delle Entrate**, con l'**interpello n. 42 del 18 gennaio 2021**, ritorna sul tema del regime speciale per lavoratori impatriati, con riguardo ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero. In particolare si sottolinea che non spetta il beneficio fiscale in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una "nuova" attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro che sia diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco (e quindi l'rimpatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario), lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO NON ACCEDE AL SUPERBONUS

Con la **risposta n. 43 del 18 gennaio 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** chiarisce che il lavoro di riqualificazione energetica globale di un fabbricato non potrà fruire del Superbonus, visto che si tratta di un intervento a sé stante, e non di un intervento "trainato" che darebbe invece diritto alla maxi-detrazione del 110%. Pertanto, non potendosi fare una distinzione tra interventi trainanti e trainati, come previsto dalle disposizioni sul Superbonus, questo tipo di riqualificazione non potrà dunque rientrare tra quelle oggetto di agevolazione.

UTILI SOCIETÀ ESTERA A PERSONA FISICA RESIDENTE IN ITALIA: TRATTAMENTO FISCALE

Con risposta all'**interpello n. 38 del 12 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate** fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli utili distribuiti da una società estera a una persona fisica residente in Italia, valutando se i dividendi sono stati prodotti in base a un regime fiscale privilegiato, L'articolo 47 del TUIR prevede un regime di tassazione differente dei dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia in relazione a partecipazioni detenute in società non residenti a seconda che essi provengano o meno da Paesi qualificabili come a fiscalità privilegiata. La disciplina di riferimento per individuare i Paesi che rientrano nel novero di quelli a fiscalità privilegiata è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerose modifiche normative. Nel caso in esame, l'Agenzia evidenzia che nel periodo di formazione dell'utile (2012 – 2019), la società si può considerare residente in uno Stato a fiscalità ordinaria. Di conseguenza, i dividendi ricevuti dal socio non si considerano provenienti da un paradiso. Per questo motivo sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota al 26%.

ECCEZIONALITÀ DELLA SOSPENSIONE: ADEMPIMENTI D.L. LIQUIDITÀ

L'Agenzia delle Entrate, **con la risposta n. 39 del 12 gennaio 2021**, evidenzia che la sospensione degli adempimenti prevista dal decreto *Liquidità* riveste carattere eccezionale e per tale ragione non è estensibile in alcun modo ad altri casi non espressamente indicati. Con riferimento agli immobili in costruzione, ai fini della fruizione delle agevolazioni prima casa, il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile non è riconducibile tra i termini oggetto della sospensione straordinaria prevista dal decreto Liquidità e pertanto non si applica al termine per la conclusione dei lavori, fissato a tre anni dall'acquisto.

TRASFORMAZIONE SOCIETARIA: SÌ AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'**Agenzia delle Entrate** nella risposta all'**interpello n. 29 dell'11 gennaio 2021** ribadisce che ha diritto a fruire del contributo a fondo perduto Covid-19, previsto dall'articolo 25 del decreto *Rilancio*, la contribuente che ha avviato la ditta individuale proseguendo la precedente attività lavorativa svolta tramite la società in nome collettivo, non costituendo un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020. In caso di richiesta entro la scadenza originaria è possibile inviare una istanza, in autotutela, per la revisione dell'esito.

NO AL SUPERBONUS PER GLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **risposta n. 24 del 8 gennaio 2021**, chiarisce che ai fini del *Superbonus* gli interventi, a eccezione dell'impianto fotovoltaico, devono riguardare comunque edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. Quindi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del fabbricato, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione. Il contribuente dovrà mantenere due fatturazioni separate una per la ristrutturazione e una per l'ampliamento, o, in alternativa, farsi rilasciare un'apposita attestazione dell'impresa di costruzione o ristrutturazione con gli importi per ciascuna tipologia di intervento.

NIENTE SUPERBONUS PER GLI ENTI RELIGIOSI

L'**Agenzia delle Entrate** con la **risposta n. 14 del 7 gennaio 2021** afferma che gli enti religiosi non sono compresi tra i soggetti beneficiari del *Superbonus* espressamente indicati dalla normativa. Tali enti potranno fruire della *maxi*-detrazione solo se inclusi anche tra: onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte nei registri. La fruizione è quindi destinata a quei soggetti cioè, indicati nell'articolo 119, comma 9, lettera d-*bis*) del decreto *Rilancio*, ammessi senza limitazioni a tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi. Diversamente, tali enti potranno beneficiare del *Superbonus* solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino. La parrocchia, quindi, non potrà fruire della maggiore detrazione del 110% sui lavori da effettuare sull'immobile di sua proprietà, da adibire in parte agli alloggi per i religiosi e in parte a un asilo d'infanzia. Resta fermo che la parrocchia possa beneficiare dell'*Ecobonus* o del *Sismabonus* o *Bonus* facciate, ove in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

SUPERBONUS E INTERVENTI ANTISISMICI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **risposta n. 17 del 7 gennaio 2021**, puntualizza che l'intervento di demolizione e ricostruzione, con la messa in sicurezza dal punto di vista antisismico di immobili esistenti (uno "pertinenza" (C/2), l'altro "fabbricato collabente" (F/2)) fruisce del Superbonus a condizione, tra l'altro, che rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001. All'elenco sono stati aggiunti di recente "gli interventi di demolizione e ricostruzione di

edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico" per cui l'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana".

SUPERBONUS SOLO ALL'UNITÀ IMMOBILIARE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Con la **risposta n. 21 del 7 gennaio 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** precisa che il proprietario di un edificio composto da un'abitazione, un ufficio e un vano adibito a cabina elettrica con servitù a favore dell'Enel, tutti funzionalmente indipendenti, potrà fruire del *Superbonus* con riferimento alla sola unità ad uso residenziale e sempre nel presupposto che ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Tale unità, oltre alle installazioni e ai manufatti come acqua, gas, energica, che le conferiscono il requisito dell'indipendenza, dovrà disporre anche di un accesso autonomo dall'esterno, secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.L. *Rilancio* e della prassi (circolare n. 24/2020).

RIMBORSO PER ONERI SOSTENUTI VOLONTARIAMENTE

Con la risposta a **interpello n. 3 del 5 gennaio 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** chiarisce che gli emolumenti corrisposti periodicamente dal datore di lavoro al dipendente a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti volontariamente, non possono rientrare nella disposizione di esclusione dal reddito. La ragione risiede nel fatto che, non essendo gli stessi sostenuti dal datore in sostituzione del dipendente, questi emolumenti concorrono alla determinazione del reddito di lavoro del dipendente, in base al principio di onnicomprensività. Resta inteso che il lavoratore potrà portare in deduzione tali oneri.

LE FAQ SUL RINVIO CARTELLE

Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 3/2021, l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** ha provveduto ad aggiornare la sezione **Faq** del proprio sito sulle misure introdotte in materia di riscossione dai decreti Covid-19 con le nuove scadenze previste. Tra le risposte oggetto di revisione la n. 1 con cui si chiarisce il differimento al 31 gennaio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione con sospensione dei pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Nella Faq n. 2, invece, l'Agenzia ricorda che i termini per il pagamento delle cartelle sono sospesi fino alla fine del prossimo anno e che il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021. Entro tale data, in merito ai piani di rateizzazione, si potrà richiedere la rateizzazione per le cartelle in scadenza nel periodo di sospensione (Faq. n. 3), mentre per i piani in corso le rate dovranno essere versate comunque entro il 28 febbraio 2021 (Faq n. 10 e 13). Tra i chiarimenti, infine, si ricorda che nel periodo di sospensione non si effettueranno notifiche delle cartelle di pagamento (Faq n. 4) né alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva (Faq n. 16).

PRINCIPIO DI DIRITTO

IVA: LIMITI DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

L'**Agenzia delle Entrate**, **con il principio di diritto n. 1 dell'11 gennaio 2021**, pubblica dei chiarimenti in merito ai limiti di emissione della nota di variazione Iva nelle ipotesi di contratti di compravendita con sistema "progressivo" di determinazione del prezzo.

L'Agenzia precisa che quando il contratto di compravendita di alcuni beni prevede un sistema "progressivo" di determinazione del prezzo, che permette alle parti eventualmente in disaccordo sul valore dei beni risultante dalla perizia effettuata per consentire l'esecuzione del contratto di ricorrere a un soggetto terzo/revisore, le eventuali note di variazione emesse, ai sensi dell'articolo 26 del decreto Iva, per recuperare le somme già fatturate in misura superiore a quanto definitivamente pattuito, non sono riconducibili all'ipotesi del sopravvenuto accordo tra le parti, cui si applica il limite temporale dell'anno, previsto dal comma 3 dello stesso articolo 26.

Tanto più se l'operazione si realizza nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, in cui l'autonomia negoziale delle parti è subordinata alla rispondenza del programma di risanamento e della conservazione dell'impresa con gli indirizzi di politica industriale del Governo e alla conservazione nel tessuto industriale ed economico della grande impresa in stato d'insolvenza.

In questo caso, il presupposto per la variazione dell'importo già fatturato è da individuarsi nella determinazione definitiva del prezzo dei beni, secondo il procedimento contrattualmente previsto.

CONSULENZA GIURIDICA

VERSAMENTO RITENUTE IN APPALTI LABOUR INTENSIVE

Con la **consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** fornisce chiarimenti in tema di requisito dell'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente nell'ambito delle ritenute fiscali negli appalti. In relazione a un contratto di appalto riguardante la sostituzione di vecchi manufatti, se i beni strumentali utilizzati dal commissionario per l'esecuzione del servizio affidato non sono di proprietà del committente, né a esso riconducibili in qualunque forma, non ci sono i presupposti per l'applicazione della disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 241/1997). L'oggetto del contratto di appalto non va confuso con i beni strumentali all'esecuzione del lavoro.

FONDO NUOVE COMPETENZE, PRIMI PAGAMENTI

Al via l'erogazione dei contributi alle imprese stanziati dal Fondo Nuove Competenze. Con **una nota pubblicata il 15 gennaio 2021**, **Anpal** comunica che, dopo la stipula della convenzione con l'Inps dello scorso dicembre, è previsto dal 18 gennaio 2021 l'accredito dei primi 70 milioni di euro relativi alle 125 istanze approvate, con 53 mila lavoratori coinvolti dai percorsi di sviluppo delle competenze per un numero complessivo di ore di formazione di oltre 5 milioni. Sempre con una comunicazione sul proprio portale istituzionale, in data 14 gennaio, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro segnala inoltre che da lunedì 18 gennaio è a disposizione di aziende e datori di lavoro il servizio Fondo Nuove Competenze per la presentazione online delle domande di accesso. La nuova procedura, disponibile sulla piattaforma MyAnpal, sostituisce la modalità di invio delle istanze tramite pec, utilizzata sino ad oggi e che non sarà più ritenuta valida.

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al mese di **dicembre** che è pari a **102,3%.** Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di dicembre 2020 è di **1,500000%.**

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari